

**Disegno di legge: "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani"**

Testo DDL 129 presentato in Commissione	Emendamenti Giunta regionale	Subemendamenti ed emendamenti PD
Capo I (Disposizioni generali)		
Art. 1 (Oggetto e finalità)		
<p>1. Ferme restando le competenze regionali e provinciali in materia di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di collaborazione con gli enti locali e definisce il relativo regime transitorio.</p> <p>2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;</li> <li>b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale;</li> <li>c) la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;</li> <li>d) la riduzione dei rifiuti urbani, nonché una programmazione ed una gestione integrata dei medesimi fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla loro raccolta in modo differenziato, sul loro recupero e il loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed</li> </ul>		

Testo DDL 129 presentato in Commissione	Emendamenti Giunta regionale economico riutilizzo, reimpegno e riciclaggio.	<p><b>Capo I Bis (Servizio idrico integrato)</b> <b>Emendamento n. 41</b></p> <p><b>Art. 1 Bis (Organizzazione del servizio idrico integrato)</b></p> <p>1. Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).</p> <p>2. Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della predetta legge regionale.</p>	<p><b>Capo II (Organizzazione dei servizi)</b> <b>Art. 2 (ambiti territoriali ottimali)</b></p> <p>1. Ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:</p> <p>a) Ambito 1: Verbanio, Cusio, Ossola; b) Ambito 2: Novarese; c) Ambito 3: Biellese; d) Ambito 4: Vercellese; e) Ambito 5: Torinese; f) Ambito 6: Cuneese; g) Ambito 7: Artigiano; h) Ambito 8: Alessandrino.</p> <p>2. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:</p> <p>1 confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento. La parziale modificazione dei confini degli</p>
---	--	--	--

Testo DDL 129 presentato in Commissione	Emendamenti Giunta regionale	Subemendamenti ed emendamenti PD
a) Ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbanio, Cusio, Ossola; b) Ambito 2: Artigiano e Alessandrino; c) Ambito 3: Cuneese.; d) Ambito 4: Torinese.	ambiti territoriali ottimali individuati dal presente articolo, che si renda necessaria ai fini del rispetto dei criteri di cui alla legislazione nazionale di riferimento, è apportata con deliberazione della Giunta regionale, anche su istanza degli stessi enti locali interessati  <b>Dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le parole: "sentita la competente Commissione consiliare,"</b>	
	3. I confini degli ambiti territoriali di cui ai commi 1 e 2 e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento. La parziale modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali individuati dal presente articolo, che si renda necessaria ai fini del rispetto dei criteri di cui alla legislazione nazionale di riferimento, è apportata con deliberazione della Giunta regionale, anche su istanza degli stessi enti locali interessati.  4. Nell'ambito della pianificazione di settore gli ambiti territoriali ottimali possono essere articolati per aree territoriali omogenee al fine di garantire, per entrambi i servizi, il più efficace svolgimento delle funzioni amministrative di cui alla presente legge e la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento. Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le aree territoriali omogenee rappresentano l'unità territoriale idonea in particolare all'esercizio delle funzioni relative ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.	3.Al fine di garantire la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento, gli ambiti territoriali ottimali possono essere articolati per aree territoriali omogenee con riferimento ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata, a condizione che il numero e la dimensione delle predette aree risponda ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei relativi servizi perseguiti dalla presente legge.”
<b>Art. 3 (Funzioni di organizzazione dei servizi)</b>	<b>Art. 3 (Funzioni di organizzazione del servizio)</b> <b>Emendamento n. 44</b>	1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:  “1.I comuni in forma associata esercitano le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in

Testo DDL 129 presentato in Commissione	Emendamenti Giunta regionale	Subemendamenti ed emendamenti PD
		<p>applicazione dell'art. 4 l.r. 24/2002, lettera b) e lettera c), compreso l'affidamento dei servizi conseguenti alla individuazione del modello organizzativo e delle modalità di produzione dei servizi.</p> <p>a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata o di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantirsi agli utenti;</p> <p>b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;</p> <p>c) determinazione dei livelli di impostazione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano di cui alla lettera b);</p> <p>d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;</p> <p>e) affidamento dei servizi, conseguenti alla individuazione delle modalità di cui alla lettera d);</p> <p>f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.</p> <p>2. Le funzioni provinciali di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono esercitate d'intesa con la Giunta regionale quando relative ad opere strategiche, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi. Tali funzioni sono esercitate nel rispetto della pianificazione regionale di cui all'art. 2 l.r. 24/2002. Tutti gli atti amministrativi assunti dalle province singolarmente o in convenzione sono trasmessi entro dieci giorni alla Regione che ne verifica la coerenza con la pianificazione regionale. La Regione ha la facoltà di chiedere integrazioni o modifiche entro trenta giorni, passati i quali l'atto si intende automaticamente approvato."</p>

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale</b>	<b>Subemendamenti ed emendamenti PD</b>
<p>a) gli accumuli ed i trasferimenti d'acqua per l'approvvigionamento idropotabile che travalcano i confini degli ambiti territoriali ottimali;</p> <p>b) i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi.</p>	<p>3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche, di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.</p> <p>4. Il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti sono trasmessi, entro 10 giorni dalla deliberazione di adozione, alla Giunta regionale ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).</p>	<p>Dopo le parole "3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1" sono inserite le parole: "e 2".</p>
<p><b>Art. 4 (Esercizio associato delle funzioni provinciali)</b></p>	<p><b>Art. 4 (Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito) Emendamento n. 45</b></p>	<p>Le parole: "Art. 4 (Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito)" sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>"Art. 4 (Pianificazione del servizio. Conferenze d'ambito)".</p>
<p>1. Negli ambiti territoriali ottimali che comprendono il territorio di più province le funzioni provinciali di cui alla presente legge sono esercitate in forma associata, tramite convenzioni obbligatorie stipulate sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale.</p>	<p>1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite da apposita convenzione stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale.</p>	<p>Le parole da "di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" fino a "approvata dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>"di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificati:</p> <p>a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantirsi agli utenti;</p> <p>b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;</p>

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale</b>	<b>Subemendamenti ed emendamenti PD</b>
		<p>c) determinazione dei livelli di immissione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano di cui alla lettera b);</p> <p>d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;</p> <p>e) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.”</p>
<b>Art. 5 (Conferenze d'ambito)</b>	<b>Art. 5 (Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni)</b> <b>Emendamento n. 46</b>	<p>Prima del comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>“01. La pianificazione del servizio di cui all'articolo 5, è esercitata attraverso forme di cooperazione tra province e comuni definite conferenze d'ambito.”</p>
1. In ciascun ambito ottimale a base provinciale o sovaprovinciale sono istituite una conferenza d'ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato e una conferenza d'ambito per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, composta da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.	1. In ciascun ambito territoriale ottimale a base sovaprovinciale o conferenza d'ambito per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, composta dai presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.	<p>Le parole “l'organizzazione” sono sostituite dalle parole:</p> <p>“la pianificazione”</p>
2. I comuni partecipano alle conferenze di cui al comma 1 sulla base di quote di rappresentatività fissate, tenendo conto della dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e della necessità che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio, da regolamenti provinciali che definiscono altresì le modalità di composizione e funzionamento delle conferenze d'ambito e la loro eventuale articolazione per aree territoriali omogenee in applicazione dell'articolo 2, comma 4.	2. Le conferenze d'ambito deliberano a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate a norma del comma 3.	
3. I regolamenti provinciali di cui al comma 2 sono approvati sulla base di un regolamento-tipo adottato	3. Le quote di rappresentatività sono fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione	

Testo DDL 129 presentato in Commissione	Emendamenti Giunta regionale	Subemendamenti ed emendamenti PD
<p>dalla Giunta regionale d'intesa con le province.</p> <p>4. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono esercitate dalle province previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delle conferenze di cui al comma 1.</p>	<p>tra gli enti locali, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio. Il 50 per cento dei voti è riservato ai comuni, mentre il restante 50 per cento dei voti è attribuito alle province ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.</p> <p>4. Le conferenze d'ambito esercitano le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) approvano il piano d'ambito;</li> <li>b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi;</li> <li>c) determinano le tariffe del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi proventi;</li> <li>d) definiscono la struttura organizzativa degli uffici di cui al comma 5, prevedendo eventuali forme di articolazione dei medesimi sul territorio;</li> <li>e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla stessa.</li> </ul> <p>5. Gli enti partecipanti alla conferenza d'ambito costituiscono, con decisione assunta tramite la predetta conferenza, appositi uffici comuni che operano anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio delle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;</li> <li>b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;</li> <li>c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;</li> </ul>	

Testo DDL 129 presentato in Commissione	Emendamenti Giunta regionale	Subemendamenti ed emendamenti PD
	<p>d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;</p> <p>e) ogni altra attività attribuitagli dalla conferenza d'ambito.</p> <p>6. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, ferme restando le competenze delle conferenze d'ambito, per ciascuna delle aree territoriali omogenee può essere istituita una assemblea composta dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all'area interessata, cui sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <p>a) esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d'ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all'area territoriale omogenea di riferimento;</p> <p>b) verificare il regolare svolgimento delle attività di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici di cui comma 5 o segnalate da singoli comuni, di proporre alla conferenza d'ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.”.</p>	<p><b>Capo III (Regolazione dei servizi a tutela degli utenti)</b></p> <p><b>Art. 6 (Finalità)</b></p> <p>1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonché alla tutela degli utenti, la regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è realizzata attraverso:</p> <p>a) il controllo di sistema a tutela degli utenti che, comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo alle province e le prestazioni realizzate dai gestori con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali, individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia a livello regionale, che a livello di singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire ai</p> <p><b>Art. 6 (Finalità) Emendamento n. 64.</b></p> <p>1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonché alla tutela degli utenti, la regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è realizzata attraverso:</p> <p>a) il controllo di sistema a tutela degli utenti che, comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo alle province e le prestazioni realizzate dai gestori con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali, individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia a livello regionale, che a livello di singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire al</p>

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale</b>	<b>Subemendamenti ed emendamenti PD</b>
complesso degli utenti regionali omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi;	compleSSO degli utenti regionali omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi;	
b) il controllo diretto sull'erogazione dei servizi che, esaminato il grado di realizzazione da parte del gestore degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico del medesimo nel piano d'ambito e nel contratto di servizio sottoscritto, evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.	b) il controllo diretto sull'erogazione dei servizi che, esaminato il grado di realizzazione da parte del gestore degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico del medesimo nel piano d'ambito e nel contratto di servizio sottoscritto, evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.	
<b>Art. 7 (Controllo di sistema a tutela degli utenti)</b>	<b>Art. 7 (Controllo di sistema) Emendamento n. 65</b>	
1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli Osservatori di cui all'articolo 8, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:	1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli Osservatori di cui all'articolo 8, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:	
a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità di cui alla presente legge;	a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità di cui alla presente legge e alla I.r. 13/1997;	
b) alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze d'ambito di cui all'articolo 5 e delle autorità d'ambito di cui alla I.r. 13/1997;	b) alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze d'ambito di cui all'articolo 5 e delle autorità d'ambito di cui alla I.r. 13/1997;	
c) ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche;	c) ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche;	
d) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11.	d) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11.	
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, la Giunta regionale ha facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le strutture regionali competenti hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	
	3. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla deliberazione di	

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale ed emendamenti PD</b>
	adozione.
<b>Art. 8 (Osservatori regionali)</b>	
1. Presso le strutture regionali competenti per materia, operano l'Osservatorio regionale dei servizi idrici e l'Osservatorio regionale dei rifiuti, di seguito denominati Osservatori regionali.	
2. Gli Osservatori regionali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i piani d'ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;</li> <li>b) i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;</li> <li>c) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;</li> <li>d) le condizioni generali dei contratti di servizio;</li> <li>e) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;</li> <li>f) i livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza;</li> <li>g) le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;</li> <li>h) i risultati dei controlli diretti effettuati dalle province sulle gestioni di loro competenza;</li> <li>i) i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla Giunta regionale.</li> </ul>	<p>3. Le conferenze d'ambito di cui all'articolo 4, le autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 [Emendamento n. 67] e i gestori dei servizi trasmettono periodicamente agli Osservatori regionali i dati e le informazioni di cui al comma 2, entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli Osservatori regionali hanno la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad essi stabilite dalla Giunta regionale. Gli Osservatori regionali hanno la</p>

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale</b>	<b>Subemendamenti ed emendamenti PD</b>
attribuite dalla presente legge.		
4. Sulla base dei dati acquisiti, gli Osservatori regionali effettuano elaborazioni, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a:	facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.	
a) individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore;		
b) effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge;		
c) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata;		
d) definire gli indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;		
e) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;		
f) indicare i valori economici di riferimento per i singoli segmenti di servizio a livello di ambito territoriale ottimale e definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate;		
g) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;		
h) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;		
i) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi;		
j) elaborare e divulgare dati statistici e conoscitivi in materia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi.		
5. Gli Osservatori regionali garantiscono il proprio supporto agli enti ed organismi competenti in materia, assicurano l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti ed organizzano periodici confronti con le associazioni di	5. Gli Osservatori regionali garantiscono il proprio supporto agli enti ed organismi competenti in materia, assicurano l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti ed [Emendamento n. 68] ed organizzano periodici	

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale</b>	<b>Subemendamenti ed emendamenti PD</b>
categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.	confronti con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.	
6. L'Osservatorio regionale dei rifiuti esercita altresì le funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).		
<b>Art. 9 (Controllo diretto sull'erogazione dei servizi)</b>	<b>Art. 9 (Controllo diretto sull'erogazione dei servizi) Emendamento n. 69</b>	
1. Le province effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del medesimo.	1. Gli uffici delle conferenze d'ambito di cui all'articolo 4 e delle autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del medesimo.	Dalle parole: "Art. 9 (Controllo diretto sull'erogazione dei servizi) 1. Gli uffici delle conferenze d'ambito di cui al comma 1 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) sono sopprese." Dalle parole: "2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di cui al comma 1" alle parole: "anche nelle fasi di costruzione." sono sopprese.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le province hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.	2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le province hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.	
<b>Art. 10 (Poteri sostitutivi)</b>	<b>Art. 10 (Poteri sostitutivi) Emendamento n. 70</b>	
1. In caso di inerzia delle province nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 34/1998.	1. In caso di inerzia delle province nello svolgimento dell'articolo 4 e delle autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)."	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di inerzia e di evidente disservizio delle province nelle funzioni loro attribuite la Regione esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e degli Enti locali)."  Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. In caso di inerzia e di evidente disservizio delle province nelle funzioni loro attribuite la Regione esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e degli Enti locali)."

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale</b>	<b>Subemendamenti ed emendamenti PD</b>
		<b>delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali.”</b>
2. In caso di inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le province e, in caso di loro inerzia, la Regione possono, previa difida, sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico del gestore inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.	<p>2. In caso di inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le conferenze d'ambito all'articolo 4 e le autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 e, in caso di loro inerzia, la Giunta regionale possono, previa difida, sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico del gestore inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.</p> <p><b>Art. 11 (Sanzioni)</b></p> <p>1. Per la violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 5.000 a euro 15.000 commisurata alla gravità dell'inadempienza.</p> <p>2. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente articolo, nonché alla riscossione e all'introito dei relativi proventi provvede la Regione secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.</p> <p><b>Capo IV (Disposizioni transitorie e finali)</b></p> <p><b>Art. 12 (Norme transitorie)</b></p> <p>1. Le disposizioni di cui al Capo II entrano in vigore il 1° gennaio 2012, fatto salvo quanto previsto al comma 5.</p>	
		<b>Il comma 2 è sostituito dal seguente:</b> <b>“1. Le disposizioni cui al Capo III entrano in vigore il 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto al comma 5 con riferimento alle opere</b>

Testo DDL 129 presentato in Commissione	Emendamenti Giunta regionale	Subemendamenti ed emendamenti PD
<p>2. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1 è stipulata entro tre mesi dall'approvazione della convenzione-tipo da parte della Giunta regionale.</p> <p>3. I regolamenti provinciali di cui all'articolo 5, comma 2 sono approvati entro tre mesi dall'approvazione del regolamento-tipo da parte della Giunta regionale.</p> <p>4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione delle province inadempienti.</p>	<p><b>Il comma 2 è soppresso.</b></p> <p><b>Il comma 3 è soppresso.</b></p> <p><b>Il comma 4 è soppresso.</b></p>	<p><b>Il comma 5 è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>"5. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a far data dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 1° gennaio 2013 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale relativamente al periodo transitorio per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006. Gli enti locali esercitano le predette funzioni, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002."</b></p>
<p>5. A far data dal 1° aprile 2011 e sino al 31 dicembre 2011 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio idrico integrato e del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite alle province secondo quanto disposto dell'articolo 3, ivi compresa l'intesa con la Regione per le funzioni relative alle opere strategiche.</p>		<p><b>Il comma 6 è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>"6. Le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 elaborano entro il 30 giugno 2012 un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente o organismo, recante:</b></p>
<p>a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle province ed ai comuni;</p> <p>6. Le province, ove necessario d'intesa tra loro, esercitano le funzioni di cui al comma 5 avvalendosi del personale delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, recante norme in materia di rifiuti, e delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, recante norme in materia di servizio idrico integrato.</p>		<p>14</p>

Testo DDL 129 presentato in Commissione	Emendamenti Giunta regionale	Subemendamenti ed emendamenti PD
		<p>b) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;</p> <p>c) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte.”</p>
7. Le autorità d'ambito, le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 13/1997 e alla l.r. 24/2002 sono posti in liquidazione e cessano dalle funzioni ad essi attribuite a far data dal 1° aprile 2011. Dalla medesima data i consigli di amministrazione, le assemblee consortili e le conferenze d'ambito sono sciolti.		<p><b>Il comma 7 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>“7. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 i comuni subentrano nei rapporto giuridici attivi e passivi degli enti di cui al comma 6, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010, individuati sulla base della ricognizione di cui al comma 6”.</p>
8. Dal 1° aprile 2011 i Presidenti delle province, con riferimento alle associazioni d'ambito ed ai consorzi di bacino, e i Presidenti delle autorità d'ambito, con riferimento a queste ultime, assumono le funzioni di commissari liquidatori dei predeuti enti ed organismi e ne curano la gestione ordinaria limitatamente agli atti strettamente necessari alla fase di liquidazione.		<p><b>Il comma 8 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>“8. Al personale di cui al comma 7 si applica la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice civile nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali”.</p>
9. Il commissario liquidatore adotta tutti i provvedimenti necessari per l'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente o organismo, recante:		<p><b>Il comma 9 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>“9. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività i consorzi di bacino e le associazioni d'ambito non possono attivare procedure di reclutamento del personale”.</p>
		<p>a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle province;</p> <p>b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle province;</p> <p>c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;</p> <p>d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte.</p>
10. Con decorrenza 1° gennaio 2012 le province subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti e degli organismi di cui al comma 6, ivi compresi		<p><b>Il comma 10 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>“10. Al termine del periodo transitorio disciplinato dal presente articolo le associazioni</p>

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale</b>	<b>Subemendamenti ed emendamenti PD</b>
quelli relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010, individuati sulla base della ricognizione di cui al comma 9.	d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione, e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano.”	
11. Al personale di cui al comma 6 si applica la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice civile nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali.		<b>Il comma 11 è soppresso.</b>
<b>Art. 13 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13)</b>		
1. A far data dal 1° gennaio 2012 il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente:		
“4. La Giunta regionale determina l'onere aggiuntivo alla tariffa del servizio idrico integrato, non inferiore al 5 per cento della medesima, da destinarsi all'attuazione di interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano. I proventi derivanti da tale onere sono versati dal gestore alla Regione che li iscrive al Fondo regionale per la montagna per essere assegnati sulla base di apposita programmazione regionale.”.		
<b>Art. 14 (Consorzio obbligatorio dei comuni del Monferrato)</b>		
1. Sono fatti salvi i diritti del Consorzio obbligatorio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato, costituito con regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, convertito con legge 6 gennaio 1931, n. 80, fino all'eventuale scioglimento del Consorzio medesimo per effetto di apposite disposizioni normative.		
<b>Art. 15 (Conferenza regionale dell'ambiente)</b>		
1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di ambiente, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la		

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale ed emendamenti PD</b>
Conferenza regionale dell'ambiente.	
2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al comma 1:	
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;	
b) i Presidenti delle Province o gli Assessori delegati;	
c) i Presidenti delle conferenze d'ambito, limitatamente alla trattazione della materia inherente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;	
d) il Presidente della delegazione regionale dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani) o suo delegato, limitatamente alla trattazione delle materie di interesse delle zone montane;	
e) i Presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.	
3. La Conferenza regionale adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge funzioni di segreteria della Conferenza la struttura regionale competente in materia.	
4. La Conferenza regionale si avvale degli Osservatori regionali e di un proprio Comitato tecnico, composto da:	
a) il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;	
b) il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna Provincia, o un suo delegato;	
c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna conferenze d'ambito, limitatamente alla materia inherente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;	
d) un tecnico in rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCEM limitatamente alla trattazione delle materie di interesse delle zone montane;	
e) un tecnico designato in rappresentanza delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.	
5. In relazione agli argomenti trattati, i Presidenti della Conferenza regionale e del Comitato tecnico possono	

<b>Testo DDL 129 presentato in Commissione</b>	<b>Emendamenti Giunta regionale Subemendamenti ed emendamenti PD</b>
sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.	
6. Nelle materie di sua competenza la Conferenza regionale dell'ambiente svolge le funzioni della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).	
<p><b>Art. 16 (Dichiarazione d'urgenza)</b></p> <p>1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.</p>	